

Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Atto Finale

HELSINKI, 1 agosto 1975

La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, aperta il 3 luglio 1973 a Helsinki e proseguita a Ginevra dal 18 settembre 1973 al 21 luglio 1975, è stata conclusa a Helsinki il 1° agosto 1975 dagli Alti Rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Repubblica Federale di Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica Democratica Tedesca, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di ospite d'onore, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti in occasione delle fasi di apertura e di chiusura della Conferenza. Il Direttore Generale dell'UNESCO e il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite hanno presentato contributi durante la Seconda Fase della Conferenza.

Nel corso delle riunioni della Seconda Fase della Conferenza sono stati altresì presentati contributi su vari punti dell'ordine del giorno, dai rappresentanti dei seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, Repubblica Araba d'Egitto, Israele, Regno del Marocco, Repubblica Araba di Siria, Tunisia.

Animati dalla volontà politica, nell'interesse dei popoli, di migliorare e intensificare le loro relazioni, di contribuire in Europa alla pace, alla sicurezza, alla giustizia e alla cooperazione, nonché al ravvicinamento fra loro e con gli altri Stati del mondo,

Decisi di conseguenza a dare pieno effetto ai risultati della Conferenza e ad assicurare i vantaggi derivanti da questi risultati fra i loro Stati e in tutta l'Europa e in tal modo ad ampliare, approfondire e rendere continuo e duraturo il corso della distensione,

Gli Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti hanno solennemente adottato quanto segue:

1.

a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti

Gli Stati Partecipanti,

Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione;

Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato;

Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonché lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;

Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite;

Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche;

I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità

Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonché tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica. Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché quello di determinare le proprie leggi e regolamenti.

Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri. Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione. Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo. Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità.

II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza

Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.

Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza.

Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro.

III. Inviolabilità delle frontiere

Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonché le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.

Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.

IV. Integrità territoriale degli Stati

Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti. Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza.

Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima.

V. Composizione pacifica delle controversie

Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia.

Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale.

A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti.

In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia.

Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonché gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e così rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia.

VI. Non intervento negli Affari Interni

Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche.

Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante.

Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante.

VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.

Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.

Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati.

VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

IX. Cooperazione fra gli Stati

Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza.

Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo. Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione. Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli.

X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale

Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.

Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.

Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, <<Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto

internazionale>>, constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti.

Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi. Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista.

Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione.

Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Desiderosi di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli ed all'arricchimento spirituale della personalità umana senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Coscienti del fatto che maggiori scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, l'estensione dei contatti tra le persone e la soluzione di problemi umanitari contribuiranno al conseguimento di tali fini,

Decisi quindi a cooperare tra di loro, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali, al fine di creare migliori condizioni nei campi summenzionati, di sviluppare e consolidare le forme di cooperazione esistenti e di elaborare nuovi modi e mezzi appropriati a tali obiettivi, Convinti che tale cooperazione dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti enunciati nel relativo documento,

Hanno adottato quanto segue:

1. Contatti fra persone

Gli Stati partecipanti,

Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli,

Affermando l'importanza che essi attribuiscono, in relazione ai loro attuali sforzi per migliorare le condizioni in tale campo, alle considerazioni umanitarie,

Desiderando in questo spirito di sviluppare, con la prosecuzione della distensione, ulteriori sforzi volti a realizzare un continuo progresso in tale campo

E consapevoli che le questioni in materia debbono essere regolate dagli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili,

Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo,

Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonchè a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

a) Contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari

Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie.

Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione: le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito. La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli; i casi di urgente necessità - quali gravi malattie o decessi - riceveranno trattamento prioritario. Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile.

Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

b) Riunificazione delle famiglie

Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia, prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente - come quelle provenienti da persone ammalate o anziane.

Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile.

Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole.

Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi; in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte.

Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sé o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali; a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore.

Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari.

Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie.

Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

Lo Stato partecipante di accogliimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini.

c) Matrimoni tra cittadini di Stati diversi

Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante.

La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie.

Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti

diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra.

d) Viaggi per motivi personali o professionali

Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare:

- semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata;
- alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza.

Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio.

Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi - compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia - in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare.

* * *

Essi confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonchè scambiare informazioni.

e) Miglioramento delle condizioni per il turismo individuale o collettivo

Gli Stati partecipanti considerano che il turismo contribuisce alla migliore conoscenza della vita, della cultura e della storia degli altri paesi, all'incremento della comprensione fra i popoli, al miglioramento dei contatti e ad un più largo uso del tempo libero. Essi intendono promuovere lo sviluppo del turismo individuale e collettivo, e in particolare intendono:

- promuovere le visite ai loro rispettivi Paesi, incoraggiando la fornitura di servizi appropriati e lo snellimento e l'accelerazione delle formalità necessarie per tali visite;
- incrementare, sulla base, ove necessario, di accordi o intese appropriati, la cooperazione per lo sviluppo del turismo, considerando in particolare in sede bilaterale le possibilità di incrementare le informazioni relative ai viaggi negli altri Paesi, all'accogliimento dei turisti e alla disponibilità dei servizi, nonchè le altre questioni di reciproco interesse concernenti la materia.

f) Incontri fra i giovani

Gli Stati partecipanti intendono promuovere lo sviluppo di contatti e scambi fra i giovani, incoraggiando:

- maggiori scambi e contatti a breve o a lungo termine fra i giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o che attendono agli studi, mediante accordi bilaterali o multilaterali o mediante programmi regolari in tutti i casi ove ciò sia possibile;
- lo studio, da parte delle loro organizzazioni giovanili, delle possibilità di concludere accordi concernenti le modalità della cooperazione multilaterale fra i giovani;
- accordi o programmi regolari relativi all'organizzazione di scambi di studenti di seminari giovanili internazionali, di corsi di formazione professionale e di studio delle lingue estere;
- l'ulteriore espansione del turismo giovanile e la concessione di mezzi adeguati a tale scopo;
- lo sviluppo, laddove possibile, degli scambi, dei contatti e della cooperazione su base bilaterale o multilaterale fra le organizzazioni che rappresentino larghe categorie di giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o attendono agli studi;
- la consapevolezza fra i giovani dell'importanza di sviluppare la comprensione reciproca e di rafforzare le relazioni amichevoli e la fiducia fra i popoli.

g) Sport

Al fine di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le

competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore.

h) Sviluppo dei contatti

Nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei contatti fra istituzioni governative e organizzazioni ed associazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni femminili, gli Stati partecipanti faciliteranno la convocazione di riunioni nonché gli spostamenti di delegazioni, di gruppi e di singole persone.

2. Informazione

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti,

Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli,

Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo,

Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi,

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed

Esprimono la loro intenzione in particolare:

a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione

i) Informazione orale

- Di facilitare la diffusione dell'informazione orale incoraggiando conferenze e cicli di conferenze tenuti da personalità e specialisti degli altri Stati partecipanti, e mediante lo scambio di opinioni in occasione di tavole rotonde, seminari, simposi, corsi estivi, congressi e altri incontri bilaterali o multilaterali.

ii) Informazione scritta

- Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti. A tal fine:

essi incoraggeranno le loro imprese e gli organismi competenti a concludere accordi e contratti intesi ad aumentare gradualmente i quantitativi ed il numero di testate di giornali e pubblicazioni importati dagli altri Stati partecipanti. Tali accordi e contratti menzioneranno in particolare le condizioni di consegna più rapide e l'utilizzazione dei canali abituali esistenti in ogni paese per la distribuzione delle proprie pubblicazioni e dei propri giornali, nonché le forme e i mezzi di pagamento, convenuti tra le parti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti da detti accordi e contratti;

adotteranno, ove necessario, misure appropriate per realizzare gli obiettivi di cui sopra e per applicare le disposizioni contenute negli accordi e nei contratti.

- Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate sulle basi sopra indicate. In particolare:

essi incoraggeranno l'aumento del numero dei punti di vendita di tali pubblicazioni;

agevoleranno l'offerta di tali pubblicazioni periodiche durante i congressi, le conferenze, le visite ufficiali e le altre manifestazioni internazionali nonché ai turisti durante la stagione; svilupperanno le possibilità di abbonamento secondo le modalità proprie di ciascun paese; miglioreranno le possibilità di lettura e di prestito di tali pubblicazioni nelle grandi biblioteche pubbliche e nelle loro sale di lettura nonché nelle biblioteche universitarie. Essi intendono migliorare le possibilità di conoscenza dei bollettini di informazione ufficiali pubblicati dalle rappresentanze diplomatiche e distribuiti da tali rappresentanze conformemente a intese accettabili per le parti interessate.

iii) Informazione filmata e radioteletrasmessa.

- Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa. A tal fine:

essi incoraggeranno una più estesa proiezione in sala e diffusione alla radio e alla televisione di una maggiore varietà di informazioni registrate e filmate, provenienti dagli altri Stati partecipanti e che illustrino i vari aspetti della vita di tali paesi, informazioni ricevute sulla base degli accordi o delle intese che fossero necessari fra le organizzazioni e le imprese direttamente interessate; faciliteranno l'importazione da parte delle organizzazioni e delle imprese competenti di materiale registrato audiovisivo proveniente dagli altri Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmissa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza.

b) Cooperazione nel campo dell'informazione

- Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine. In particolare:

essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici; favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radiotelevisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi; incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti;

considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli; incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione.

c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti

Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare:

- esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti;

- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati;

- facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti;

- alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza;

- assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente;
- ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali;
- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riesportarla, l'attrezzatura tecnica (macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi) necessaria per l'esercizio della loro professione; *)
- mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione.

Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati. Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso.

3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura

Gli Stati partecipanti,

Considerando che gli scambi e la cooperazione culturali contribuiscono ad una migliore comprensione fra gli uomini e fra i popoli, e favoriscono in tal modo un'intesa durevole fra gli Stati, Confermando le conclusioni già formulate in questo campo per via multilaterale, in particolare alla Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Europa, organizzata dall'UNESCO a Helsinki nel giugno 1972 e nella quale è emerso l'interesse per una partecipazione attiva degli strati sociali più larghi possibile ad una vita culturale sempre più diversificata,

Intendendo continuare e intensificare, con lo sviluppo della fiducia reciproca e il progressivo miglioramento delle relazioni fra gli Stati partecipanti, i loro sforzi in vista di un progresso in questo campo,

Disposti in questo spirito ad incrementare sostanzialmente i loro scambi culturali, sia per quanto concerne le persone che le opere, e a sviluppare fra di loro una cooperazione attiva, sia sul piano bilaterale che multilaterale, in tutti i campi della cultura,

Convinti che tale intensificazione dei loro rapporti reciproci contribuirà ad arricchire le rispettive culture nel rispetto dell'originalità di ciascuna, nonchè a rafforzare fra di essi la coscienza dei valori comuni pur continuando a sviluppare la cooperazione culturale con gli altri paesi del mondo,

Dichiarano di proporsi in comune i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare l'informazione reciproca in vista di una migliore conoscenza delle rispettive realizzazioni culturali,
- b) migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali,
- c) favorire l'accesso di tutti alle rispettive realizzazioni culturali
- d) sviluppare i contatti e la cooperazione fra le persone che svolgono un'attività culturale,
- e) ricercare nuovi campi e nuove forme di cooperazione culturale,

Manifestano in tal modo la loro comune volontà di condurre un'azione progressiva, coerente e a lungo termine, in vista di realizzare gli obiettivi della presente dichiarazione; e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

Estensione delle relazioni

Estendere e migliorare ai vari livelli la cooperazione e i legami nel campo della cultura, in particolare:

- concludendo se del caso, su base bilaterale o multilaterale, accordi che prevedano l'estensione delle relazioni tra le istituzioni statali e le organizzazioni non governative competenti nel campo della cultura nonché tra le persone impegnate in tale campo, tenendo conto sia della necessità di una certa flessibilità sia della necessità dell'applicazione più completa possibile degli accordi esistenti, tenendo presente altresì che gli accordi e le altre intese in questione costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali;
 - contribuendo allo sviluppo, fra le istituzioni statali o le organizzazioni non governative competenti, di comunicazioni e cooperazione dirette, ivi comprese, se necessario, le forme di comunicazioni e cooperazione realizzate sulla base di accordi e intese speciali;
- promuovendo fra le persone impegnate nel campo della cultura, contatti e comunicazioni dirette, ivi inclusi, se necessario, i contatti e le comunicazioni realizzati sulla base di accordi e intese speciali.

Conoscenza reciproca

Adottare, nell'ambito della loro competenza, misure opportune, sul piano bilaterale e multilaterale, per dare ai loro popoli una più ampia e più completa conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei vari campi della cultura, e fra questi:

- studiare in comune, se necessario con il concorso di organizzazioni internazionali appropriate, la possibilità di creazione e la eventuale struttura di una banca europea di dati culturali che raccolga informazioni provenienti dai paesi partecipanti e le fornisca, su richiesta, ai propri corrispondenti, e convocare a tal fine una riunione di esperti degli Stati interessati;
 - considerare, con il concorso, se necessario, delle organizzazioni internazionali appropriate, metodi che consentano di istituire in Europa un repertorio di film documentari a carattere culturale o scientifico realizzati negli Stati partecipanti;
- promuovere esposizioni più frequenti di libri, ed esaminare la possibilità di organizzare periodicamente in Europa una grande esposizione di libri provenienti dagli Stati partecipanti;
- favorire fra le loro rispettive istituzioni e case editrici, lo scambio sistematico di cataloghi di libri disponibili nonché di libri in corso di pubblicazione che comprendono, per quanto possibile, tutte le pubblicazioni future; stimolare inoltre gli scambi di materiale documentario fra le case editrici di opere enciclopediche al fine di migliorare la presentazione di ogni paese;
 - esaminare congiuntamente i problemi dell'estensione e del miglioramento dello scambio delle informazioni nei diversi campi della cultura quali il teatro, la musica, le attività di biblioteca nonché la conservazione e il restauro dei beni culturali.

Scambi e diffusione

Contribuire a migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali, attraverso mezzi appropriati, in particolare:

- studiando le possibilità di armonizzare e alleggerire gli oneri che gravano sugli scambi commerciali internazionali di libri e di altri materiali culturali, nonché nuovi metodi per assicurare le opere d'arte nelle esposizioni all'estero e per ridurre i rischi di danno o di perdita a cui tali opere sono esposte a causa del loro movimento;
- facilitando il disbrigo, entro termini compatibili con il calendario delle manifestazioni artistiche, delle formalità doganali relative alle opere d'arte, ai materiali e agli accessori figuranti negli elenchi concordati dagli organizzatori di queste manifestazioni;
- incoraggiando incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni competenti e delle imprese interessate per esaminare misure di loro competenza, quali la semplificazione delle commesse, i termini di fornitura e le modalità di pagamento, che possano facilitare gli scambi commerciali internazionali di libri;

- incoraggiando i prestiti e gli scambi di film fra i loro istituti di studi cinematografici e le loro cineteche;
- incoraggiando lo scambio delle informazioni fra le parti interessate concernenti manifestazioni di carattere culturale indette negli Stati partecipanti nei campi più idonei a tali fini quali la musica, il teatro e le arti figurative, al fine di contribuire alla compilazione e alla pubblicazione di un calendario di tali manifestazioni con l'assistenza, se necessario, delle competenti organizzazioni internazionali;
- incoraggiando lo studio degli effetti che la prevedibile evoluzione dei mezzi tecnici utilizzati per la diffusione della cultura e l'eventuale armonizzazione di tali mezzi fra le parti interessate potrebbero avere sullo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali, tenendo tuttavia presente la salvaguardia della diversità e dell'originalità delle rispettive culture;
- incoraggiando nel modo che essi giudicano appropriato, nel quadro della loro politica culturale, lo sviluppo dell'interesse per il patrimonio culturale degli altri Stati partecipanti, consapevoli dei meriti e del valore di ciascuna cultura;
- curando la piena ed effettiva applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore e sulla diffusione dei beni culturali, di cui essi sono parte o a cui decidessero di aderire in futuro.

Accesso

Favorire reciprocamente un più ampio accesso per tutti alle realizzazioni - opere, esperienze e interpretazioni - nei diversi campi della cultura dei loro paesi, e compiere a tale fine i massimi sforzi possibili in conformità alla loro competenza, in particolare:

- favorire una più larga diffusione dei libri e delle opere artistiche, in particolare:
 - facilitando, tenendo nello stesso tempo pienamente conto delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore di cui sono parti, i contatti e le comunicazioni internazionali fra autori e case editrici nonché fra altre istituzioni culturali, in vista di un più completo accesso reciproco alle realizzazioni culturali;
 - raccomandando che, nel determinare il volume delle tirature, le case editrici tengano inoltre conto della domanda da parte degli altri Stati partecipanti, e che ove possibile i diritti di vendita siano ceduti negli altri Stati partecipanti, d'accordo con i partners interessati, a più organizzazioni di vendita dei paesi importatori;
 - incoraggiando le organizzazioni competenti e le imprese interessate a concludere accordi e contratti, e contribuendo, in tal modo, ad aumentare gradualmente il numero e la varietà delle opere di autori degli altri Stati partecipanti, disponibili, in originale e in traduzione, nelle loro biblioteche e librerie;
 - favorendo, ove ritenuto opportuno, l'aumento del numero dei punti in cui saranno messi in vendita i libri di autori di altri Stati partecipanti, importati in originale sulla base di accordi e contratti, e in traduzione;
 - favorendo su una più ampia scala la traduzione di opere nel campo della letteratura e in altri campi dell'attività culturale prodotte nelle lingue degli altri Stati partecipanti e in particolare in quelle meno diffuse nonché la pubblicazione e la diffusione di opere tradotte, e ciò in particolare:
 - incoraggiando contatti più regolari fra le case editrici interessate;
 - intensificando i loro sforzi per quanto concerne la formazione e il perfezionamento dei traduttori;
 - stimolando, con mezzi idonei, le case editrici dei loro paesi a pubblicare traduzioni;
 - facilitando lo scambio, fra gli editori e gli organismi interessati, di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti;
 - favorendo fra i loro paesi l'attività professionale e la cooperazione dei traduttori;
 - intraprendendo in collaborazione studi sui mezzi per favorire ulteriormente le traduzioni e la loro diffusione;
 - migliorando ed allargando lo scambio di libri, bibliografie e schede bibliografiche tra biblioteche;

- considerare altre misure appropriate che permettano, ove necessario in base ad accordo reciproco fra le parti interessate, di facilitare l'accesso alle loro rispettive realizzazioni culturali, in particolare nel settore del libro;
- contribuire con mezzi appropriati ad una più ampia utilizzazione dei mezzi di informazione di massa per migliorare la reciproca conoscenza della vita culturale di ciascuno di essi;
- cercare di migliorare le condizioni necessarie affinché i lavoratori migranti e le loro famiglie possano ad un tempo conservare i loro legami con la propria cultura nazionale e adattarsi al loro nuovo ambiente culturale;
- incoraggiare gli organismi e le imprese competenti ad una scelta e ad una distribuzione più ampia dei lungometraggi e documentari degli altri Stati partecipanti nonché favorire programmazioni non commerciali più frequenti, quali prime visioni, settimane cinematografiche e festivals, prendendo in debita considerazione i film dei paesi le cui realizzazioni cinematografiche sono meno conosciute;
- favorire con i mezzi appropriati, nel quadro delle norme esistenti per il lavoro su tale materiale di archivio, l'ampliamento delle possibilità di lavoro degli specialisti degli altri Stati partecipanti sul materiale di carattere culturale degli archivi cinematografici e audiovisivi;
- incoraggiare uno studio congiunto da parte degli enti interessati e, ove necessario con il concorso delle organizzazioni internazionali competenti, sull'opportunità e sulle condizioni di creazione di un repertorio dei loro programmi televisivi registrati a carattere culturale nonché sui mezzi che permettano di visionarli rapidamente per facilitarne la scelta e l'eventuale acquisto.

Contatti e cooperazione

Contribuire con mezzi appropriati allo sviluppo dei contatti e della cooperazione nei vari campi della cultura, in particolare fra creatori e persone che esercitano attività culturali, adoperandosi in particolare a:

- favorire i viaggi e gli incontri di persone che esercitano un'attività culturale ivi compresi, ove necessario, quelli che si realizzano sulla base di accordi, contratti o altre intese speciali e che attengono alla loro cooperazione culturale;
- incoraggiare in tal modo i contatti fra creatori, interpreti e gruppi artistici al fine di lavorare insieme, di far conoscere le loro opere in altri Stati partecipanti o di scambiare punti di vista su argomenti attinenti alla loro attività comune;
- incoraggiare, ove necessario con intese appropriate, gli scambi di tirocinanti e di specialisti e la concessione di borse di studio per la formazione e il perfezionamento nei vari settori della cultura quali le arti e l'architettura, i musei e le biblioteche, gli studi letterari e la traduzione e contribuire a creare condizioni favorevoli di accoglienza nelle loro rispettive istituzioni;
- incoraggiare lo scambio delle conoscenze acquisite nel campo della formazione degli organizzatori di attività culturali nonché degli insegnanti e degli specialisti in campi quali il teatro, l'opera, il balletto, la musica e le belle arti;
- continuare ad incoraggiare l'organizzazione di incontri internazionali fra creatori, e in particolare giovani creatori, sulle questioni attuali della creazione artistica e letteraria che presentano interesse al fine di studi in comune;
- studiare le altre possibilità di sviluppare gli scambi e la cooperazione fra le persone che esercitano un'attività culturale, in vista di una migliore conoscenza reciproca della vita culturale degli Stati partecipanti.

Campi e forme di cooperazione

Incoraggiare la ricerca di nuovi campi e di nuove forme di cooperazione culturale, contribuendo a tal fine alla conclusione fra le parti interessate, ove necessario, di accordi e intese appropriati; e in tale contesto favorire:

- studi in comune relativi alle politiche culturali, in particolare sotto i loro aspetti sociali, nonché nei loro rapporti con le politiche della pianificazione, dell'urbanistica, dell'educazione, dell'ambiente, nonché gli aspetti culturali del turismo;

- lo scambio di conoscenze in materia di diversità culturale, in modo da contribuire così ad una migliore comprensione di tale diversità, ove essa si manifesta, da parte degli interessati;

- lo scambio di informazioni e, ove appropriato, gli incontri di esperti, la messa a punto e l'esecuzione di programmi e progetti di ricerca, nonché la loro valutazione in comune e la diffusione dei risultati nelle materie qui sopra indicate;

- forme di cooperazione culturale e lo sviluppo di realizzazioni congiunte quali:
le manifestazioni internazionali nei settori delle arti figurative, del cinema, del teatro, del balletto, della musica, del folklore, ecc.; le fiere e le esposizioni di libri, le rappresentazioni in comune di opere liriche o drammatiche, nonché le esecuzioni di solisti, complessi strumentali, orchestre, cori e altri gruppi artistici, ivi compresi quelli che sono composti da dilettanti, tenendo in debita considerazione l'organizzazione di manifestazioni culturali internazionali della gioventù e dello scambio di giovani artisti;

l'inclusione di opere di scrittori e compositori degli altri Stati partecipanti nel repertorio di solisti e di complessi artistici;

la preparazione, la traduzione e pubblicazione di articoli, di studi e monografie, nonché di libri a basso prezzo e di collane d'arte e di letteratura, atti a far conoscere meglio le rispettive realizzazioni culturali, prevedendo a tale scopo incontri tra esperti e rappresentanti di case editrici;

la coproduzione e lo scambio di films, nonché di programmi radiotelevisivi, favorendo in particolare gli incontri tra produttori, tecnici e rappresentanti dei pubblici poteri, onde creare condizioni favorevoli per l'esecuzione di progetti concreti comuni e incoraggiando, nel campo della coproduzione, la costituzione di troupes cinematografiche internazionali;

l'organizzazione di concorsi d'architettura e d'urbanistica, prevedendo l'eventuale attuazione dei migliori progetti e la formazione, quando è possibile, di équipes internazionali;

l'attuazione di progetti comuni di salvaguardia, di restauro e di valorizzazione di opere artistiche, monumenti e siti storici e archeologici di interesse culturale, con il concorso, nei casi appropriati, di organizzazioni internazionali governative e non governative, nonché di istituzioni private, competenti e attive in tale campo; e ciò, in particolare, prevedendo:

riunioni periodiche di esperti delle parti interessate per elaborare le proposte necessarie, tenendo presente la necessità di considerare tali questioni in un più ampio contesto economico e sociale;

la pubblicazione, nei periodici appropriati, di articoli destinati a far conoscere e confrontare fra gli Stati partecipanti le realizzazioni e innovazioni più significative;

lo studio in comune, in vista del loro miglioramento e della loro eventuale armonizzazione, dei vari sistemi impiegati per inventariare e catalogare i monumenti storici e i siti di interesse culturale nei loro paesi;

lo studio delle possibilità di organizzare corsi internazionali per la formazione di specialisti delle varie discipline relative al restauro.

Minoranze nazionali o culture regionali. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell'educazione, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

Seguiti della Conferenza

Gli Stati partecipanti,
Avendo considerato e valutato i progressi realizzati alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Considerando inoltre che, nel contesto più ampio del mondo, la Conferenza è una parte importante del processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa e che i suoi risultati contribuiranno in modo significativo a tale processo,
Intendendo attuare le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per dare pieno effetto ai suoi risultati e promuovere in tal modo il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa,

Convinti che per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza essi devono compiere nuovi sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali e continuare, nelle forme appropriate enunciate qui di seguito, il processo multilaterale avviato dalla Conferenza,

1. Dichiarano la loro determinazione di tenere debitamente conto, nel periodo successivo alla Conferenza, delle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza e di applicarle:
 - a) unilateralmente, in tutti i casi che si prestino a una tale azione;
 - b) bilateralmente, mediante negoziati con altri Stati partecipanti;
 - c) multilateralmente, mediante riunioni di esperti degli Stati partecipanti, come pure nell'ambito delle organizzazioni internazionali esistenti quali la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'UNESCO, per quanto riguarda la cooperazione nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura;

2. Dichiarano inoltre la loro determinazione di proseguire il processo multilaterale avviato dalla Conferenza:
 - a) procedendo ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro;
 - b) organizzando a tali fini incontri tra i loro rappresentanti, cominciando con una riunione a livello dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri. Questa preciserà le modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri, che potranno comprendere nuove riunioni analoghe e la possibilità di una nuova Conferenza;

3. IL primo degli incontri suindicati avrà luogo a Belgrado nel 1971. Una riunione preparatoria incaricata di organizzare questa riunione avrà luogo a Belgrado il 15 giugno 1977. La riunione preparatoria fisserà la data, la durata, l'ordine del giorno e le altre modalità della riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri;

Fatto a Helsinki il 1° agosto 1975, in nome